



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio 8 DGSAF

Aggiornamento **Linee guida operative per i Posti d'Ispezione Frontaliera** - 13 Ottobre 2016

## MOVIMENTI NON COMMERCIALI DI ANIMALI DA COMPAGNIA

### ANIMALI IN MOVIMENTO NON COMMERCIALE

Dal 29 dicembre 2014 la norma relativa ai movimenti non commerciali di animali da compagnia in movimento non commerciale è stata completamente sostituita, con la sola eccezione delle norme inerenti la prevenzione dell'Echinococcosi ([Regolamento delegato \(UE\) N. 2011/1152](#)) che rimangono in vigore per le introduzioni di cani, gatti e furetti in Irlanda, Regno Unito, Malta e Finlandia (le stesse regole si applicano anche alla Norvegia, pur se non Stato Membro).

Le nuove norme che abrogano e sostituiscono quelle precedentemente vigenti sono il [Regolamento \(UE\) n. 576/2013](#) ed il [Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 577/2013](#), come modificato.

Dal 1/9/2016 il Regolamento 2013/577 sarà modificato dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/561](#) che sostituisce il certificato sanitario per movimenti non commerciali da paesi terzi (Allegato IV).

Per gli animali provenienti da Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e città del Vaticano, si applicano le modalità di controllo previste per gli scambi intracomunitari.

Il regolamento 576/2013 fornisce una definizione non solo degli animali da compagnia, ma anche dei movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia durante i quali l'animale da compagnia in questione accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata; durante i movimenti a carattere non commerciale non è sempre possibile che l'animale da compagnia si trovi in qualsiasi momento nelle immediate vicinanze del proprietario o della persona autorizzata. Per motivi debitamente giustificati e documentati, si dovrebbe considerare che l'animale accompagna il proprietario o la persona autorizzata anche qualora il movimento a carattere non commerciale dell'animale da compagnia avvenga fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata ovvero avvenga in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata.

Si riportano di seguito alcune definizioni significative tratte dal regolamento 576/2013, al fine di decidere quando ad un animale da compagnia in ingresso si applichino le condizioni più favorevoli stabilite dai Regolamenti 576 e 577/2013 e quando invece l'introduzione dell'animale ricada sotto la disciplina della Direttiva 92/65/CE e della Decisione 2013/519/UE.

#### DEFINIZIONI

«**movimento a carattere non commerciale**»: qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia;

«**animale da compagnia**»: un animale di una specie elencata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 576/2013 che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale.

Le specie contemplate sono distinte in due gruppi: cani, gatti e furetti sono elencati nella Parte A dell'Allegato, mentre nella parte B sono compresi gli invertebrati [escluse le api e i bombi], gli animali acquatici ornamentali, gli anfibi, i rettili, gli uccelli di specie diverse dal pollame e, fra i mammiferi, i roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare. L'elenco è esaustivo

«**proprietario**»: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione;

«**persona autorizzata**»: una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell'animale da compagnia.

«**documento di identificazione**»: un documento, elaborato conformemente al modello che figura nel Regolamento (UE) N. 577/2013, che permette di identificare chiaramente l'animale da compagnia e di controllare la conformità del suo status sanitario al regolamento (UE) N. 576/2013.

---

*Verranno di seguito descritte le modalità stabilite per i movimenti non commerciali di animali da compagnia in Italia.*

*Informazioni generali riguardanti i requisiti applicabili ai movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti in altri Stati Membri, le norme nazionali applicabili ai movimenti non commerciali di animali di specie non sensibili alla rabbia di cui alla parte B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 576/2013 e le eventuali misure nazionali volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia in base a considerazioni diverse da quelle relative alla salute degli animali, sono consultabili tramite il link: [http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/ms-websites/index_en.htm)*

---

#### PUNTI D'INGRESSO E AUTORITA' COMPETENTE DEI CONTROLLI

Come stabilito con [D.M. 20/04/2005](#) e Circolare n. 51/D del 23/12/2005 dell'Agenzia delle Dogane, in Italia l'esecuzione dei controlli su animali in movimento non commerciale da Paesi Terzi è affidata all'Agenzia delle Dogane, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1.1. Gli animali siano accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento;
- 1.2. Gli animali non siano destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;
- 1.3. Cani, gatti e furetti siano in numero non superiore a 5, tranne qualora i soggetti, di età superiore ai 6 mesi, siano iscritti a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi e sia a tal fine mostrata evidenza scritta.

Il numero massimo di animali da compagnia di specie diverse da cani, gatti e furetti non è stabilito dalla norma dell'Unione, ma deve essere tale da non dissimulare fraudolentemente come movimento non commerciale una importazione a scopo commerciale.

- 1.4. Gli animali appartengano ad una delle categorie sotto elencate:

- 1.4.1. Cani, gatti e furetti

- 1.4.2. Invertebrati (escluse api e crostacei), pesci ornamentali tropicali, anfibi e rettili

- 1.4.3. Fra i mammiferi diversi da quelli dei punti precedenti: roditori e conigli domestici.

**Qualora uno dei requisiti non sia soddisfatto, gli animali devono essere sottoposti ai controlli veterinari da parte del PIF.**

Gli animali non elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) N. 576/2013, anche se trasportati da viaggiatori, sono sottoposti ai controlli veterinari di cui al Decreto Legislativo 3/3/1993 N. 93.

Nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 576/2013 sono elencate, fra gli animali cui si applicano i controlli di cui al primo paragrafo, anche gli **uccelli diversi dal pollame**.

In Italia invece, in applicazione dall'O.M. 10/10/2005 emanata a seguito della epidemia HPAI, gli uccelli diversi dal pollame a seguito dei passeggeri devono essere sottoposti ai controlli veterinari presso i PIF autorizzati dalla Commissione ad effettuare i controlli sanitari sugli animali vivi. L'introduzione di tali animali è consentita solo tramite punti di ingresso che siano anche sede di PIF abilitati.

Animali da compagnia diversi dai volatili in movimento non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Città del Vaticano possono pervenire in un qualsiasi punto di entrata doganale distribuito sul territorio nazionale.

Sebbene i controlli sugli animali da compagnia diversi dagli uccelli in movimento non commerciale siano demandati all'Agenzia delle Dogane, e l'introduzione nel territorio nazionale possa quindi avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale, è compito del PIF assicurare la cooperazione con i funzionari doganali nei seguenti casi:

- Qualora i controlli rivelino la non conformità ai requisiti Comunitari l'autorità competente decide la procedura da applicare in consultazione con il veterinario ufficiale;
- Quando un animale da compagnia non venga ammesso all'importazione, esso deve essere custodito presso strutture sotto vigilanza ufficiale; nel caso di punto di ingresso che è anche sede di PIF autorizzato è opportuno che l'animale venga accudito presso il Centro d'Ispezione "O" del PIF;
- I PIF sono comunque tenuti ad assicurare la propria collaborazione e consulenza agli uffici doganali e qualora i controlli necessitino della presenza del personale del PIF, essa deve essere fornita dal personale del PIF più vicino all'ufficio doganale interessato.

I punti d'ingresso autorizzati nei diversi Stati membri, in Norvegia e Svizzera, sono reperibili all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm).

## CANI, GATTI E FURETTI IN MOVIMENTO NON COMMERCIALE

Per essere autorizzati al movimento non commerciale in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, cani, gatti e furetti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) **Identificazione:** il cane, gatto o furetto deve essere identificato tramite l'impianto di un transponder (vedere specifiche tecniche in allegato II al regolamento (UE) n. 576/2013). E' accettata l'identificazione tramite tatuaggio, purché chiaramente leggibile, se effettuata prima del 3 luglio 2011. (Se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore)
- 2) **Vaccinazione antirabbica:** il cane, gatto o furetto devono essere vaccinati contro la rabbia da un veterinario autorizzato conformemente all'allegato III al regolamento (UE) n. 576/2013, vale a dire:
  - i) la somministrazione del vaccino è stata effettuata quando l'animale aveva almeno 12 settimane di età;

- ii) la data della somministrazione del vaccino non ha preceduto la data di identificazione o di lettura del transponder
- iii) il periodo di validità della vaccinazione inizia non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione, per la prima vaccinazione; qualsiasi successiva vaccinazione deve esser stata effettuata entro il periodo di validità della vaccinazione precedente

N.B. L'Italia **non si avvale delle possibilità di deroghe** all'obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli; è quindi proibito introdurre in Italia cuccioli di età inferiore alle dodici settimane, che non siano stati vaccinati per la rabbia, o di età tra le dodici e le sedici settimane che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità della vaccinazione che prevedono siano trascorsi almeno 21 giorni dal completamento del protocollo vaccinale.

- 3) **Test di titolazione anticorpale per la rabbia:** cane, gatto o furetto devono subire un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013, ovvero:
- i) Il test deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e non meno di tre mesi prima della data del movimento;
  - ii) il test deve misurare un livello di anticorpi neutralizzanti al virus di rabbia nel siero pari o superiore a 0,5 UI/ml;
  - iii) il test deve essere eseguito in un laboratorio riconosciuto (si consulti in proposito l'elenco dei laboratori autorizzati pubblicato sul sito della Commissione: [http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm) )
  - iv) l'originale o copia autenticata del certificato di titolazione deve essere allegato alla documentazione sanitaria.
- 4) Solo per i cani destinati in Finlandia, Irlanda, Malta o Regno Unito o in Norvegia è previsto il trattamento contro *Echinococcus multilocularis*: i cani devono essere trattati contro tale parassita con le modalità stabilite dal Regolamento (UE) n. 1152/2011.
- 5) **Certificato sanitario e dichiarazione:**
- a) Cane, gatto o furetto dovranno essere accompagnati da un certificato sanitario ( si veda il modello nell'allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013 applicabile fino al 31 agosto 2016. Dal primo settembre 2016 il certificato è sostituito dal modello stabilito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione; il certificato:
    - i) Deve essere compilato e rilasciato da un veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato e successivamente approvato dall'autorità competente;
    - ii) Deve attestare il controllo del codice alfanumerico del trasponder o del tatuaggio, i dettagli della vaccinazione contro la rabbia, i dettagli di prelievo di sangue e del risultato del test di titolazione e se del caso, i dettagli del trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis*;
    - iii) E' valido per 10 giorni dalla data di emissione da parte del veterinario ufficiale fino alla data dell'effettuazione dei controlli documentali e d'identità nel primo punto di ingresso nell'UE. Nel caso di un trasporto marittimo, quel periodo di 10 giorni è prorogato di un ulteriore periodo corrispondente alla durata del viaggio via mare. Per altri movimenti in altri Stati membri, il certificato è valido dalla data dell'esecuzione dei controlli documentali e d'identità per un totale di quattro mesi o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica.
  - b) Cane, gatto o furetto dovranno inoltre essere accompagnati da una dichiarazione scritta, completata dal proprietario o da una persona autorizzata, attestante la natura non commerciale del movimento, redatta e sottoscritta conformemente al modello ed alle indicazioni riportate nella parte 3 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 577/2013.

---

## DEROGHE

### Per quanto riguarda il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:

- Il test non è richiesto per cani, gatti o furetti introdotti nel Territorio UE da un territorio o un terzo paese elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 577/2013;

- Il test non è richiesto se il cane, gatto o furetto proveniente da Paese Terzo elencato in allegato II, parte 2 del Regolamento (UE) n. 577/2013 è transitato da Paese Terzo non elencato a condizione che il proprietario o la persona autorizzata fornisca una dichiarazione scritta attestante che durante tale transito gli animali da compagnia non sono entrati in contatto con animali di specie sensibili alla rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale. Il modello di tale dichiarazione è fornito all'allegato I, parte 2 del Regolamento (UE) n. 577/2013.
- Il test non deve essere rinnovato a seguito di un risultato soddisfacente, purché l'animale sia rivaccinato entro il periodo di validità della vaccinazione precedente;
- Il periodo di tre mesi non si applica al rientro di un animale il cui passaporto certifichi che il test è stato effettuato e registrato sullo stesso passaporto, con esito favorevole, prima che l'animale abbia lasciato l'Unione.

#### Per quanto riguarda il certificato sanitario

- Il rientro di cani, gatti e furetti **originari di uno Stato Membro**, ma provenienti in movimento non commerciale da un Paese Terzo, è autorizzato se gli animali sono accompagnati da un **passaporto** conforme al modello stabilito all'allegato III, parte 1 del regolamento (UE) n. 577/2013 purché compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato prima che gli animali abbiano lasciato l'Unione. E' accettato anche un passaporto redatto in conformità del modello di passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE purché sia stato rilasciato prima del 29 dicembre 2014; il passaporto deve riportare, ove richiesto, il risultato del test di titolazione anticorpale effettuato prima che l'animale abbia lasciato l'UE.
- Il rientro di cani, gatti e furetti **originari di un Paese Terzo elencato nell'allegato II, parte 1** del Regolamento (UE) n. 577/2013, ma provenienti in movimento non commerciale da un diverso Paese Terzo, è autorizzato se gli animali sono accompagnati da un passaporto conforme al modello stabilito all'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 577/2013 purché compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato prima che gli animali abbiano lasciato il territorio dello stesso Paese Terzo d'origine; ove richiesto, deve essere presente il risultato del test di titolazione anticorpale effettuato prima che l'animale abbia lasciato il territorio dello stesso Paese.

---

#### ELENCO DEI PAESI

Il movimento non commerciale di cani, gatti e furetti è consentito da qualsiasi Paese Terzo, con misure restrittive previste dalla Decisione 2006/146 per cani e gatti dalla Malesia e di gatti dall'Australia.

I requisiti sanitari sono diversi in relazione al Paese Terzo di provenienza ed agli eventuali Paesi Terzi di transito.

Per schematizzare l'applicazione delle norme ed i requisiti sanitari relativi ai movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti da Paesi Terzi, si riportano in tabella l'elenco dei Paesi e dei Territori all'allegato al Regolamento (UE) 577/2013

	<i>Paesi Terzi elencati in Allegato II, parte 1 del regolamento (UE)n. 577/2013</i>	<i>Paesi Terzi elencati in Allegato II, parte 2 del regolamento (UE)n. 577/2013</i>	
<b>Stati Membri</b>	Andorra Svizzera Isole Fær Øer Gibilterra Groenlandia	Isola dell'Ascensione Emirati arabi uniti Antigua e Barbuda Argentina Australia	Altri Paesi Terzi (Paesi non elencati)

	<p>Islanda  Liechtenstein  Monaco  Norvegia  San Marino  Stato della Città del Vaticano</p>	<p>Aruba  Bosnia-Erzegovina  Barbados  Bahrein  Bermuda  Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)  Bielorussia  Canada  Cile  Curaçao  Figi  Isole Falkland  Hong Kong  Giamaica  Giappone  Saint Kitts e Nevis  Isole Cayman  Santa Lucia  Montserrat  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia  Maurizio  Messico  Malaysia  Nuova Caledonia  Nuova Zelanda  Polinesia francese  Saint Pierre e Miquelon  Russia  Singapore  Sant'Elena  Sint Maarten  Trinidad e Tobago  Taiwan  Stati Uniti d'America comprese: Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Portorico, Isole Vergini americane  Saint Vincent e Grenadine  Isole Vergini britanniche  Vanuatu  Wallis e Futuna</p>	
--	---	--	--

<b>PAESE D'ORIGINE</b>	<b>PAESE TERZO DI PROVENIENZA ED EVENTUALE TRANSITO</b>	<b>TITOLAZIONE ANTIRABBICA RICHIESTA</b>	<b>DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE RICHIESTO</b>
Stato Membro	Paesi Terzi elencati in Allegato II, parte 2 del Regolamento (UE)n. 577/2013	No	Certificato (allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013) <i>oppure</i>
	Paese Terzo non elencato	Si	Passaporto (allegato III, parte 1 del Regolamento (UE) n. 577/2013) o modello precedente se rilasciato prima del 29 dicembre 2014
Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano	Paesi Terzi elencati in Allegato II, parte 2 del Regolamento (UE)n. 577/2013	No	Certificato (allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013) <i>oppure</i>
	Paese Terzo non elencato	Si	Passaporto (allegato III, parte 3 del Regolamento (UE) n. 577/2013)
Paese Terzo elencato in Allegato II, parte 2 del regolamento (UE)n. 577/2013	Paesi Terzi elencati in Allegato II, parte 2 del Regolamento (UE)n. 577/2013	No	Certificato (allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013)
	Paese Terzo non elencato	Si	
Paese Terzo non elencato	Paesi Terzi elencati in Allegato II, parte 2 del Regolamento (UE)n. 577/2013	Si	Certificato (allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013)
	Paese Terzo non elencato		

**MOVIMENTO NON COMMERCIALE DI ANIMALI ELENCATI IN ALLEGATO I, PARTE B DEL REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013, DIVERSI DAGLI UCCELLI**

Per il movimento non commerciale verso l'Italia di specie diverse da cani, gatti e furetti, e volatili, comprese nell'allegato I, parte B del [Regolamento \(UE\) n. 576/2013](#), non sono previsti requisiti specifici in relazione alla profilassi della rabbia, ma ad essi si applicano le clausole previste dalla Legge 150/92, relativa alla

“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”; è stato predisposto un modello di certificato sanitario per tali animali che deve essere completato dalla dichiarazione sottoscritta dal proprietario sul carattere non commerciale del movimento




## CERTIFICATO SANITARIO <sup>1</sup>

Per il movimento non commerciale<sup>2</sup> da Paesi Terzi verso l'Italia di animali da compagnia elencati in allegato I parte B del Regolamento UE 576/2013, diversi dai volatili, a seguito del proprietario o persona autorizzata

### HEALTH CERTIFICATE <sup>1</sup>

For non-commercial movement <sup>2</sup> from Third Countries to Italy of pet animals listed in Annex I, part B of Regulation EU 576/2013 other than birds, accompanying the owner or the authorized person

1. N° Del Certificato / Cert. No:	3. Identificazione dell'animale / Identification of the animal
2. Specie / Species	4. Sesso / Sex
5. Certificato Cites n. ( qualora necessario) / Cites certificate n. (where applicable)	6. Proprietario dell'animale / Owner of the animal
	7. Data di nascita (qualora conosciuta) / Date of Birth (where known)
8. Indirizzo dell'origine / Address of origin	9. Indirizzo di destinazione / Destination address:
<b>Attestazione sanitaria / Health Attestation</b> 10. Il sottoscritto Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità certifica che / the undersigned Official Veterinarian, or veterinarian authorized by the competent authority, hereby certify that: a. L'animale, sottoposto ad un esame clinico, nelle 48 ore precedenti la spedizione, non presenta segni clinici di malattie infettive e diffuse proprie della specie e/o trasmissibili agli uomini. / The animal has been inspected 48 hours before dispatch, and do not show any clinical sign of infectious and diffusive disease proper of the species and/or transmissible to humans. b. L'animale è idoneo a sopportare il trasporto fino alla destinazione finale / the animal is fit to be transported to its final destination. c. L'animale non proviene da zone sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria per la movimentazione / the animal does not come from areas subjected to movement restriction for animal health reasons.  Il presente certificato è valido dieci giorni a partire dalla spedizione dell'animale / this certificate is valid ten days from the shipment of the animal.  Fatto a/ Done at: ..... Il/on: .....  Timbro/Stamp <sup>3</sup>  Firma del Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità / Signature of the official veterinarian or veterinarian authorized by the competent authority ..... Nome, qualifica in stampatello/ Name in capital letters, qualifications and title .....	

<sup>1</sup> Il certificato deve accompagnare l'animale fino al luogo di destinazione finale / the certificate must accompany the animals to the final destination

<sup>2</sup> Si intende con movimento a carattere non commerciale qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia/non-commercial movement' means any movement which does not have as its aim either the sale of or the transfer of ownership of a pet animal

<sup>3</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato / Stamp and signature in a color different from that of the printing.

Dichiarazione del proprietario di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 576/2013

*Owner declaration referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 576/2013*

Il sottoscritto/I, *the undersigned* .....

Proprietario o persona fisica autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale<sup>4</sup>/*Owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non commercial movement on behalf of the owner*

Dichiara che l'animale da compagnia sotto identificato non è destinato alla vendita o ad un passaggio di proprietà e che accompagnerà il proprietario o la persona fisica autorizzata dal proprietario in forma scritta a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale fino a cinque giorni prima o dopo il suo movimento /*declare that the following pet animal is not subject to a movement that aims to its sale or transfer of ownership and will accompany the owner or the natural person who has an authorization in writing from the owner to carry out the non commercial movement on behalf of the owner within not more than five days of his movement.*

Identificazione dell'animale da compagnia/ <i>Identification of the pet animal</i>	Numero del certificato sanitario / <i>Animal health certificate number</i>

Durante il movimento a carattere non commerciale l'animale di cui sopra resterà sotto la responsabilità/*during the non commercial movement the above animal will remain under the responsibility of*

(4) Del proprietario/ *the owner*

o/ *or*

(4) Della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale/ *the natural person who has an authorization in writing from the owner to carry out the non commercial movement on behalf of the owner*

Luogo e data/ *Place and date*.....

Firma del proprietario o della persona fisica autorizzata per iscritto/*Signature of the owner or natural person who has an authorization in writing from the owner*

.....

<sup>4</sup> Cancellare la dicitura non pertinente/ *delete as appropriate*

## CONTROLLI ED AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA'

Il proprietario o la persona autorizzata, all'atto di entrare in uno Stato membro in provenienza da un territorio o un paese terzo diverso da Andorra, Svizzera, Isole Færøer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, è tenuto a contattare il Funzionario dell'Ufficio Doganale Viaggiatori presente presso il luogo di ingresso, a presentare il documento di identificazione dell'animale da compagnia richiesto ai sensi della norma vigente che attesta la conformità alle condizioni previste per il movimento e mette l'animale da compagnia a disposizione per i controlli.

Il Funzionario doganale esegue il controllo documentale e d'identità sull'animale presentato.

Nel caso in cui la documentazione sanitaria o la verifica d'identità non siano giudicati del tutto conformi o il Funzionario necessita di supporto tecnico, il successivo movimento dell'animale da compagnia sarà consentito solo dopo aver acquisito il parere favorevole del PIF più vicino.

Qualora l'esito dei controlli sia sfavorevole ed il movimento non sia autorizzato, il Funzionario, in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 576/2013, previa consultazione con il veterinario ufficiale e, ove necessario, con il proprietario o la persona autorizzata dovrà applicare la procedura di rispedizione dell'animale nel Paese Terzo d'origine o, ove questo non sia possibile, chiedere che venga applicata dal PIF la procedura di isolamento dell'animale da compagnia sotto controllo ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni stabilite dalla norma UE.

In attesa della rispedizione o dell'adozione di qualunque altra decisione amministrativa nel loro merito gli animali devono essere isolati sotto controllo ufficiale. Le misure adottate in caso di non conformità sono applicate a spese del proprietario.

## MOVIMENTO NON COMMERCIALE DI VOLATILI, DIVERSI DAL POLLAME

In relazione all'epidemia di Influenza aviaria ad alta patogenicità, il Ministero della Salute ha emanato con OM. 10/10/2005 disposizioni suppletive di controllo su tutti gli uccelli diversi dal pollame trasportati da passeggeri provenienti da Paesi Terzi diversi da Andorra, Croazia, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano. La procedura per questi movimenti non commerciali differisce significativamente da quanto in precedenza sintetizzato e merita di essere trattata separatamente.

1. I volatili in movimento non commerciale possono essere introdotti in Italia solo attraverso punti di ingresso doganali che siano anche sede di PIF abilitati ad effettuare i controlli su animali vivi
2. Gli animali devono essere in numero non superiore a 5
3. Deve essere notificato l'arrivo degli animali almeno 48 ore di anticipo dal proprietario o dalla compagnia aerea o navale che effettua il trasporto
4. Il PIF effettua sugli animali i controlli previsti dalla Decisione 2007/25/CE al fine di verificare:
  - a. che gli animali provengano da un Paese Terzo membro dell'OIE ([http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en\\_PM.htm](http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm))
  - b. che:
    - I) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato negli allegati I o II del Regolamento (UE) N. 206/2010
    - o
    - II) dopo l'importazione nello Stato Membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità del [Regolamento \(CE\) n. 2013/139](#) della Commissione

(Si veda in proposito l'elenco delle strutture nazionali tramite il link: [https://www.vetinfo.sanita.it/sso\\_portale/informazioni/docinfo/1.5\\_stazioni\\_quaranten\\_a\\_EN.pdf](https://www.vetinfo.sanita.it/sso_portale/informazioni/docinfo/1.5_stazioni_quaranten_a_EN.pdf))

o

III) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore,

*oppure*

IV) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l'antigene o il genoma H5N1 effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento.

- c. che siano scortati da un certificato conforme all'Allegato II della [Decisione 2007/25/CE](#)
  - d. firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo e da una dichiarazione del proprietario o suo rappresentante conforme a quella dell'allegato III della stessa decisione.
5. Effettuati i controlli documentali e d'identità il veterinario rilascia il DVCE.
6. È fatto carico alle compagnie aeree e navali che operano su rotte internazionali garantire un'adeguata informazione ai passeggeri; le stesse compagnie devono garantire che sia consentito l'imbarco soltanto ai volatili che soddisfano i requisiti previsti, che essi siano destinati ad essere sbarcati in porto o aeroporto sede di PIF autorizzato ad effettuare i controlli su animali vivi e che per essi sia stato effettuato il preavviso previsto.
7. Qualora dai controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni fissate, i PIF devono provvedere al sequestro degli animali ed al successivo respingimento nel Paese d'origine sotto la responsabilità della compagnia aerea o navale che ha consentito l'imbarco; la stessa compagnia deve garantire il benessere degli animali in attesa della rispedizione e durante il trasporto.

---

## SANZIONI

Sanzioni specifiche per il traffico e l'introduzione illecita di cani, gatti e furetti sono previste dalla [Legge 4 novembre 2010 4 novembre 2010, n. 201](#), che modifica anche gli articoli 544-bis e ter del Codice Penale in materia di uccisione e maltrattamento degli animali.

---

## BASE NORMATIVA

[Regolamento \(UE\) n. 576/2013](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) N.577/2013, come modificato](#)

[Regolamento delegato \(UE\) N. 2011/1152](#)

[D.M. 20/04/2005](#)

Circolare N. 51/D Del 23/12/2005 Dell'agenzia Delle Dogane

[Decisione 2007/25/CE](#)

[Legge 4 novembre 2010 n. 201](#)

[Regolamento \(CE\) n. 2013/139](#)

## LINK UTILI

---

[http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/index_en.htm)

[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=4278&area=cani&menu=viaggiare](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4278&area=cani&menu=viaggiare)